FIVA CONFCOMMERCIO
Federazione Italiana Venditori Ambulanti e su aree pubbliche

SEGRETERIA GENERALE

Roma, 27 gennaio 2020
015

Alle Associazioni Territoriali Fiva
Ai Dirigenti Federali
Loro indirizzi

OGGETTO: D.L. 162/2019 (Milleproroghe - Atto Camera 2325) – Emendamenti di interesse settoriale

In riferimento all'atto in oggetto e per completezza di informazione susseguente la nostra comunicazione 011 del 22 gennaio, si riportano di seguito gli emendamenti di interesse, dichiarati ammissibili e sui quali le competenti Commissioni e poi l'Aula si pronunceranno.

(1)
4. 149. Cunial. (MISTO)
All'art.4 dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
3-*bis*. Per le attività commerciali, artigianali o agricole, comprese quelle che effettuano attività di distribuzione ambulante o a domicilio, gestite da titolari di partita IVA con sede operativa in zone svantaggiate, come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è differito al 1° gennaio 2022.
La norma riguarda la proroga dell'invio dei corrispettivi con modalità telematiche, limitatamente alle attività allocate in zone svantaggiate.

(2)
12. 70. **Carabetta, Macina, Donno** (M5S)
All'art.12, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-*bis*. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in essere, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, sono rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, secondo le disposizioni stabilite dalle regioni, ad istanza del soggetto titolare dell'azienda sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti, ivi compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti prescritti i comuni adottano specifiche misure amministrative a cadenza annuale.
La norma è già stata commentata nella comunicazione 011.

(3)
12. 87. Nardi, Lacarra (PD)
All'art.12, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-*bis*. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in essere, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, sono rinnovate fino al 31 dicembre 2021, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, secondo le disposizioni stabilite dalle regioni, ad istanza del soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti, ivi compresa l'iscrizione ai registri

camerali quale ditta attiva. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti prescritti i comuni adottano specifiche misura amministrative a cadenza annuale.
La norma è analoga all'emendamento Carabetta Macina Donno ma prevede un rinnovo soltanto fino al 31 dicembre 2021 e quindi si tratta di una semplice proroga.

(4)
28. 03. Fassina (LeU).
Dopo l'art.28, aggiungere, in fine, il seguente:
Art. 28-*bis. (Proroga registro telematico imprese di commercio)*
1. Nelle more della definizione di specifica disciplina fiscale, per le imprese del commercio su suolo pubblico, sono rinviate al 1° gennaio 2021 le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
La norma rinvia di un anno l'obbligo dell'invio telematico dei corrispettivi e, conseguentemente, dell'utilizzo del RT. Si annota che questa era una delle richieste avanzate dalla scrivente Federazione per consentire una adeguata preparazione alla scadenza.

(5)
41. 051. Ubaldo Pagano. (PD)
Dopo l'art.4, aggiungere, in fine, il seguente:
Art. 41-*bis. (Proroga scadenza concessioni di posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche)*
1. La durata delle concessioni di posteggio in essere alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 1180, della medesima legge, è estesa fino al 31 dicembre 2032. Le regioni individuano, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, le condizioni per la riassegnazione delle concessioni di posteggio alla scadenza successiva al periodo di estensione, che si attengono alla considerazione della maggiore professionalità acquisita nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, tenendo conto delle esigenze di carattere occupazionale dei titolari delle attività e dei lavoratori da essi dipendenti; i comuni, nel rispetto di tali condizioni, procedono alla riassegnazione delle concessioni su istanza del soggetto titolare e con modalità semplificate.
La norma mira a prorogare la durata delle concessioni fino al 2032 ma non stabilisce né prefigura le condizioni e i criteri utili alla riassegnazione delle medesime concessioni.

Appare di tutta evidenza il sostegno della Federazione agli emendamenti **12.70** e **28.03** per i quali Dirigenti e Associazioni debbono sentirsi mobilitati con le opportune azioni sui Parlamentari locali al fine della loro rapida approvazione.

Con riserva di successive comunicazioni si inviano i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Armando Zelli)

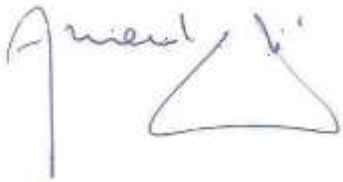

Via Cola di Rienzo 285 – 00192 ROMA
Tel. 06.68139432 – Mail info@fiva.it